



Rivista di Diritto Ellenico
Review of Hellenic Law

I/2011



Edizioni dell'Orso



Questo volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Torino – PRIN 2007.

Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*
Pubblicazione periodica annuale
In attesa di registrazione presso il Tribunale di Alessandria

© Edizioni dell'Orso S.r.l.
Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)
Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67
E-mail: edizionidellorso@libero.it – <http://www.ediorso.com>

Stampata da Digital Print S.r.l. in Segrate (MI)
per conto delle Edizioni dell'Orso

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941

No part of this volume may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171

ISSN 2239-6675

Sitopolai in Lisia

Emilio Galvagno

Maledetti mercanti. Lisia 22: Contro i mercanti di grano

Alessandria, 2008, p. XIV, 162

Edizioni dell'Orso

ISBN 978862740722

Marcello Valente

A dispetto della sua brevità, la XXII orazione di Lisia si qualifica per il numero e la complessità delle questioni che solleva. Queste riguardano essenzialmente gli aspetti giudiziari e la cronologia della vicenda nonché la formulazione della legge sul divieto di acquistare più di 50 *phormoi* di grano, della quale la presente orazione costituisce l'unica attestazione.

La vicenda è nota. I *sitopolai*¹ erano stati accusati di fronte alla *boule* di avere violato, nell'inverno precedente, la suddetta legge costituendo una sorta di cartello e, almeno a quanto dice l'oratore, non avevano respinto l'imputazione, ma si erano giustificati affermando di avere agito in questo modo per spuntare un prezzo migliore nell'interesse della *polis*. Di fronte alla confessione del reato, i pritani pretesero l'immediata consegna dei *sitopolai* agli Undici per l'esecuzione della condanna a morte, ma un *buleuta*, l'oratore della presente orazione, si oppose chiedendo un regolare processo di fronte all'Eliea. Il suo gesto gli attirò l'accusa, mossagli verosimilmente dai

colleghi *buleuti*, di cercare l'assoluzione per i *sitopolai* e la volontà di liberarsi di questo sospetto è all'origine delle ripetute rivendicazioni di avere agito in difesa della legalità di cui l'orazione abbonda. Rimane dubbio per quale motivo l'accusatore si sia opposto a quanti nella *boule* intendevano deferire i *sitopolai* direttamente alla magistratura degli Undici e abbia preteso un processo *elastico* per poi chiedere comunque la pena di morte. L'autore rileva giustamente che il fine dell'accusatore doveva essere diverso da quello dichiarato: pare persino possibile che, nonostante la richiesta di pena capitale, questi sperasse in un giudizio più clemente da parte del tribunale rispetto a quello espresso dalla *boule*. Certamente, le esigenze forensi dell'accusa e la scomparsa del discorso difensivo degli imputati non rendono agevole il chiarimento di questo punto.

Nella ricerca delle reali motivazioni dell'accusa, l'autore prende posizione contro le tesi per cui l'accusatore avrebbe agito nell'interesse degli *emporoi*, o

¹ L'autore dedica giustamente un certo spazio al chiarimento della distinzione tra *emporoi* e *kapeloi*, talvolta identificati in maniera non del tutto corretta rispettivamente con i commercianti all'ingrosso e quelli al minuto; in realtà, i *sitopolai* non erano esattamente dei dettaglianti bensì degli intermediari tra gli *emporoi* e i venditori al dettaglio del mercato. La scelta dell'autore di tradurre *sitopolai* come mercanti crea tuttavia qualche confusione tra i rivenditori e gli *emporoi*, i mercanti itineranti.

BOOKS

addirittura sarebbe stato egli stesso un *emporos*², in un'azione legale collettiva contro il cartello costituito dai *sitopolai*. In entrambi i casi sarebbe stato più vantaggioso avallare la decisione della *boule* di un'esecuzione immediata piuttosto che affrontare un nuovo processo dagli esiti imprevedibili. Del resto, tali tesi non si accordano con le accuse mosse all'oratore di avere voluto in realtà salvare i *sitopolai* dalla condanna comminata dalla *boule*: difficilmente un *emporos* avrebbe suscitato simili sospetti³. L'insistenza con cui nella chiusa l'oratore sottolinea l'opportunità di condannare gli imputati per non dare l'impressione che la *polis* danneggi gli interessi degli *emporoi* non deve necessariamente essere intesa come volontà di rivalsa degli *emporoi*, bensì come espressione dell'importanza di questi ultimi nell'approvvigionamento cerealicolo di Atene. Tale osservazione illumina un aspetto essenziale delle relazioni tra la *polis*, i *sitopolai* e gli *emporoi*: se la prima poteva intervenire a livello legislativo per regolare l'attività dei rivenditori di grano, meteci sottoposti alla sua giurisdizione, nessuna azione coercitiva poteva essere invece esercitata nei confronti dei mercanti itineranti, i quali potevano dirottare altrove i propri carichi di cereali qualora avessero giudicato per loro sfavorevole il mercato at-

tico. I rischi connessi a questa rovinosa eventualità dovevano indurre la *polis* a favorire in ogni modo gli *emporoi*, spesso a scapito dei *sitopolai*.

Data l'importanza dell'approvvigionamento cerealicolo per Atene l'autore dedica giustamente una parte dello studio a questo argomento anche se deve ammettere che in proposito l'orazione lisiana fornisce scarso materiale, mentre sarebbe stato interessante se avesse detto qualcosa circa il fabbisogno granario della *polis*. I dati quantitativi trasmessi da Demostene (XX.30-33: 800.000 medimni) e Strabone (7.4.6: 2.100.000) sul commercio del grano sono utili per contestualizzare la vicenda e rendere comprensibili alcune espressioni dell'oratore, ma non dissipano completamente i dubbi degli studiosi moderni circa questo problema fondamentale⁴.

La linea difensiva dei *sitopolai* non deve necessariamente apparire ondivaga come invece lascia intendere l'oratore: dopo avere sostenuto di fronte alla *boule* di avere agito nell'interesse della *polis*, in tribunale coinvolsero i *sitophylakes*, i magistrati preposti alla sorveglianza del commercio del grano, i quali avrebbero suggerito loro di acquistare più di 50 *phormoi* di grano: di fatto un'autorizzazione a violare la legge. Interrogati, i *sitophylakes* negarono ogni coinvolgimento⁵, salvo Anito che ammise solo di avere

² Per la prima tesi, cfr. U. WILAMOWITZ, *Aristoteles und Athen*, Berlin, 1893, p. 374 ss.; per la seconda, cfr. A. MORENO, *Feeding Democracy. The Athenian Grain Supply in the Fifth and Fourth Centuries B.C.*, Oxford, 2007, p. 244.

³ Ipotesi già esclusa da T. FIGUEIRA, *Sitopolai and Sitophylakes in Lysias' "Against the Grain-dealers"*. *Governmental Intervention in the Athenian Economy*, in «Phoenix», XL, 1986, p. 169.

⁴ Per una persuasiva conciliazione dei dati forniti da Demostene e quelli di Strabone, cfr. L. GALLO, *Alimentazione e demografia nella Grecia antica*, Salerno, 1984, p. 48-49.

⁵ Se la congettura di Bergk ($\delta\upsilon\omicron$ corruzione di δ' riferito al numero dei *sitophylakes*) è corretta, la presente orazione fornirebbe un prezioso dato cronologico per fissare al 396 (o al 386 per chi segue la cronologia tradizionale) il *terminus post quem* per l'elevazione del numero dei *sitophylakes* da 5 a 15 riferito da Aristotele (*Ath. pol.* 51.3) senza specificarne la data.

consigliato ai *sitopolai* di cessare di farsi concorrenza per ottenere un prezzo migliore dagli *emporoi*. In entrambi i casi l'obiettivo indicato dai *sitopolai* era la riduzione del prezzo di acquisto con effetti positivi su quello di vendita al dettaglio: semplicemente nella prima dichiarazione di fronte alla *boule* non era menzionato l'intervento dei *sitophylakes*. L'argomento può essere stato pretestuoso, dettato da evidenti logiche forensi, ma non per questo pare necessario ipotizzare un cambiamento di linea difensiva. Entrambe le giustificazioni addotte dagli imputati sono comunque agevolmente smontate dall'accusatore, nel primo caso sottolineando come il vertiginoso aumento dei prezzi al dettaglio non era compatibile con un accaparramento inteso a favorire la cittadinanza, nel secondo ponendo la questione se i magistrati prevalgano sulla legge o meno. Il ritmo serrato delle domande, nelle quali è già implicita la risposta, non dà scampo agli imputati né aggiunge elementi nuovi al dibattito: poiché i magistrati non prevalgono sulla legge la difesa degli imputati equivale a una confessione alla quale non può che seguire la condanna.

La procedura seguita non appare del tutto chiara e le ipotesi oscillano dalla *phasis*, all'*eisangelia* sino all'*apagoge*, ognuna fondata su aspetti particolari della vicenda, nessuna in grado però di spiegarla interamente. La prima è una procedura poco documentata dalle fonti, quindi difficile da ricostruire nelle sue fasi e comunque non adeguata alla presente situazione. L'*eisangelia* è meglio nota anche se non si adatta perfettamente alla causa discussa nell'orazione e nel migliore dei casi ne costituisce una forma anomala. L'*apagoge* richiedeva la flagranza di reato, ma non sembra essere questo il caso, in quanto l'azione per cui

i *sitopolai* erano perseguiti risaliva all'inverno precedente.

Non si sa neppure con certezza se la *boule* avesse il potere di comminare condanne a morte: mentre alcune testimonianze (Isocr., XVII.42; *GHI* I, n. 39, l. 37-39) riportano casi di pena capitale inflitta dal consiglio, Aristotele (*Ath. pol.* 45.1) afferma che quest'ultimo avrebbe perso col tempo tale facoltà, ma senza specificare il momento in cui ciò avvenne. La soluzione prospettata dall'autore consiste nell'ipotizzare che la *boule* non potesse condannare a morte i cittadini, ma solo i meteci, ponendo così in sintonia l'orazione lisiana con le altre testimonianze. Il giudizio della *boule* appare quindi essere stato una strada percorribile al pari del processo di fronte all'*eliea*, ma quest'ultimo fu preferito al primo. Del resto, nell'orazione non viene mai detto esplicitamente che il procedimento seguito dalla *boule* fosse contrario alla legge.

Anche il ruolo dei *sitophylakes* non è chiarito dall'accusatore, il quale pare addirittura tentare deliberatamente di tenerli fuori dalla causa forse per celare il loro effettivo coinvolgimento nella vicenda. Il *buleuta* che si fece promotore dell'accusa si sofferma rapidamente sui capi d'imputazione per dilungarsi invece sugli aspetti socio-economici del reato contestato ai *sitopolai*, sottolineando il grave danno da questi arrecato alla *polis* con il loro comportamento lesivo dei suoi interessi. I momenti di crisi offrivano del resto un terreno fertile per accuse sommarie intese più a catalizzare lo scontento popolare verso una particolare categoria piuttosto che a dispensare giustizia.

Uno degli aspetti più innovativi del presente studio riguarda la proposta di cronologia alta che si discosta da quella tradizionale, fissata al 387-6 fin dai

BOOKS

tempi di Blass⁶. L'analisi puntuale dei riferimenti a vicende che permettano una datazione (tutte menzionate in un catalogo di circostanze negative che favoriscono il rialzo del prezzo del grano) rivela incongruenze tra queste e gli anni immediatamente precedenti la pace di Antalcida, consentendo all'autore di mettere in dubbio una loro collocazione in quel periodo. La difficoltà di individuare le *spondai* prossime a essere infrante, l'assenza di un chiaro riferimento a una situazione bellica in atto, un vago riferimento a un blocco navale istituito dai nemici (in realtà molto attuale ed efficace negli anni 389-386), il silenzio intorno all'incursione spartana nel porto del Pireo proprio nell'anno in cui fu pronunciata l'orazione (una vicenda troppo traumatica per essere taciuta dall'oratore), il mancato inserimento della pirateria tra le situazioni di crisi all'origine dell'aumento del prezzo del grano (una minaccia rara in tempo di pace, ma normale in guerra) sono alcuni degli argomenti contro la cronologia bassa e a favore di una datazione di qualche anno più alta. Questa si adatta meglio alle circostanze descritte dall'oratore in quanto se si pone il processo negli anni immediatamente precedenti lo scoppio della guerra di Corinto (all'incirca nel 396) diviene agevole spiegare le circostanze descritte dall'oratore: le *spondai* minacciate di violazione sarebbero quelle stabilite alla fine della guerra del Peloponneso e messe ormai in discussione da Atene, Tebe e Corinto che davano segni di crescente insofferenza

verso l'egemonia spartana; la situazione di pace giustificerebbe l'esclusione della pirateria dall'elenco di calamità che possono colpire la *polis* e il suo approvvigionamento cerealicolo; l'omissione di qualunque cenno all'impresa di Teleutia contro il Pireo si spiegherebbe con la sua recenziarietà. L'orazione sembra essere stata pronunciata quando Sparta deteneva ancora il controllo del mare e cioè anteriormente alla battaglia di Cnido del 394. Inoltre, l'affermazione dell'oratore per cui in guerra si è assediati dai nemici, mentre in tempo di pace dai *sitopolai*, se da una parte sembra richiamare l'assedio di Lisandro, evidentemente ancora impresso nella memoria degli Ateniesi, dall'altra lascerebbe intendere che al momento della commissione del reato Atene si trovava in pace, ma comunque minacciata dalle speculazioni dei *sitopolai*.

La figura del *sitophylax* Anito svolge un ruolo fondamentale nella definizione della cronologia dell'orazione. Se infatti lo si identifica con l'accusatore di Socrate si ha una certa difficoltà a collocare la vicenda giudiziaria in questione nel 386 poiché si ritiene comunemente che la carriera politica di Anito si sia estesa dal 409 fin verso il 396, quando insieme a Trasibulo ed Esimo indusse la *polis* a sconfessare la spedizione di Demeneto in aiuto di Conone (*Hell. Oxy.* 6.2). L'ostacolo all'identificazione di questo personaggio con il *sitophylax* menzionato da Lisia consiste essenzialmente nella distanza temporale tra l'attestazione più recente della sua attività politica

⁶ F. BLASS, *Die Attische Beredsamkeit. I. Von Gorgias bis zu Lysias*, Leipzig, 1868, p. 467. A tale cronologia hanno poi aderito H.P. KOHNS, *Die staatliche Lenkung des Getreidehandels in Athen (Zu Lysias or. 22)*, in «Studien zur Papyrologie und antiken Wirtschaftsgeschichte F. Oertel gewidmet», Bonn, 1964, p. 146-166, specialmente 146; FIGUEIRA, *Sitopolai and Sitophylakes*, cit., p. 165 ed E. MEDDA, *Lisia. Orazioni XVI-XXXIV. Frammenti*, Milano, 1995, p. 215.

(nel 397-6) e la data presunta della sua *sitophylakia* (il 388-7), ma se si pone la vicenda giudiziaria negli anni immediatamente precedenti lo scoppio della guerra di Corinto le difficoltà si attenuano sensibilmente.

Un aspetto importante dell'orazione riguarda la legge sul divieto di acquistare più di 50 *phormoi* di grano, la cui formulazione completa è ignota, e anzi la reticenza dell'oratore nel parlarne suscita il sospetto che egli stesso voglia celarne aspetti che potevano rivelarsi dannosi verso la causa dell'accusa. Si tratta infatti dell'unica attestazione della legge che ad Atene vietava ai *sitopolai* l'acquisto di più di 50 *phormoi* di grano. La reticenza dell'oratore nel citare la legge sembra rivelare il timore di menzionare aspetti della stessa che potevano nuocere all'accusa e ciò non aiuta certo a ricostruire nei dettagli la norma richiamata. L'isolamento di questa attestazione della legge non è facilmente comprensibile e lascia aperta la possibilità che tale norma sia stata in seguito abrogata o sia stata applicata solamente in casi eccezionali. Particolarmente interessante appare l'ipotesi formulata dall'autore, secondo cui tale legge sarebbe stata abrogata, o comunque non più utilizzata, dopo l'istituzione della *sitionia*, la magistratura deputata all'acquisto di grano per la *polis* che avrebbe scongiurato il ripetersi di situazioni di crisi come quella descritta da Lisia. Sia che si accetti sia che si respinga tale ipotesi, occorre osservare che una legge di questo genere si inserisce bene nel contesto storico a cavallo tra la fine del V e la prima metà del IV, poiché fino alla disfatta di Egospotami Atene esercitava una tale egemonia sul mare da non incontrare significativi problemi di approvvigionamento (salvo naturalmente negli anni della guerra deceleica), mentre

dopo la metà del secolo questo divenne sempre più difficile tanto che una norma di questo tipo non sarebbe più stata sufficiente a garantire il regolare afflusso di grano sul mercato.

Lo scopo della legge sfugge a una chiara definizione per via della sua mancata formulazione integrale. L'approvvigionamento cerealicolo era una questione fondamentale per Atene e recava con sé tutte le incertezze e gli inconvenienti legati alle importazioni. Una legge contro l'accaparramento di grano era funzionale al controllo dei prezzi così da evitare speculazioni che avrebbero potuto innescare vertiginosi rincari, ma in questo modo la *polis* si esponeva ai capricci del mare e alle iniziative dei nemici che potevano comprometterne l'approvvigionamento cerealicolo. La necessità di accumulare scorte per i mesi invernali, quando il grano non poteva giungere via mare, rende poco comprensibile la ragione di questa legge. Il divieto, previsto dalla legge di Agirrio (*GHI* II, n. 26, l. 42-43: a. 374-3), di vendere il grano giunto dalle cleruchie di Imbro, Lemno e Sciro prima del mese di Antesterione (febbraio/marzo) conferma l'esistenza di magazzini nei quali il grano di queste isole era conservato durante i mesi invernali per essere venduto alla fine della cattiva stagione, verosimilmente quando le altre scorte erano ormai esaurite, ma non si poteva ancora contare sui nuovi rifornimenti che sarebbero giunti solo in primavera e si ricorreva pertanto a questa misura per limitare l'aumento del prezzo del grano.

L'orazione non chiarisce poi né a quanto corrisponda il *phormos* né come sia da intendere il divieto di acquistare più di 50 *phormoi*: per volta? al giorno? fino all'esaurimento delle scorte? L'ipo-

tesi che il *phormos* fosse un sottomultiplo del medimno appare più probabile rispetto alla tesi di Böckh che le considerava misure equivalenti⁷. Il *phormos* doveva essere una misura generica utilizzata per il trasporto del grano dal porto al mercato come lascerebbe intendere il suo significato letterale di «canestro». La conseguenza peggiore della violazione di legge consisteva, agli occhi dell'accusatore, nell'indebito rincaro del prezzo al dettaglio, in contrasto con le giustificazioni addotte dai *sitopolai* di avere agito nell'interesse della comunità. L'aumento del prezzo del grano costituisce un altro punto di difficile interpretazione, poiché l'oratore si limita a dire che questo giunse talvolta a rincarare anche di una dracma nello stesso giorno, come se l'acquisto fosse stato eseguito «medimno per medimno». Quest'ultima affermazione dell'oratore è molto preziosa perché costituisce un forte indizio a favore della distinzione tra *phormos* e medimno in quanto esclude l'identità di queste unità di misura. L'opinione corrente ritiene che tale dato sia da intendere calcolato sull'unità di misura, ma il margine di profitto (3-8%) appare troppo risicato. Se lo si riferisce invece al prezzo di vendita la situazione si fa più chiara poiché l'oscillazione del prezzo spiegherebbe la variabilità del profitto che solo in certe occasioni era giunto a una dracma (16-17%)⁸, intendendo implicitamente che in

altri momenti si era fermato su valori più contenuti. L'autore ritiene tuttavia che tale lettura, per quanto in sé plausibile, sia però poco coerente con il testo lisiaco e preferisce ipotizzare che i *sitopolai* abbiano calcolato il rincaro sul *phormos* giungendo così a maturare una dracma a medimno, nell'ipotesi che il *phormos* corrispondesse a 1/6 di medimno. Questa tesi si fonda sul postulato dell'identità tra *phormos* e *kophinos*, circa 9 litri, quindi quasi 1/6 di medimno (il quale corrispondeva a 52 litri) e su un'iscrizione del III secolo a.C. proveniente da Coronea che calcola il *kophinos* 1/6 di medimno⁹. In questo modo i *sitopolai* avrebbero aumentato di poco il prezzo del *phormos*, ricavando però un significativo guadagno sul medimno, appunto di 1 dracma.

Tale conclusione sembra però indebolita dall'impossibilità di valutare esattamente la capacità del *phormos* e quindi il suo rapporto con il medimno e inoltre non spiega la variabilità del margine di profitto che pare invece trovare una plausibile spiegazione se calcolata sul prezzo di vendita. Qualora si ammetta che il limite di 1 obolo per il rincaro del grano fosse calcolato sul prezzo di vendita la situazione diverrebbe più chiara: i *sitopolai* avrebbero formalmente rispettato il limite fissato per il ricarico del prezzo a 1 obolo per dracma, ma accaparrando più di 50 *phormoi* in regime di cartello avrebbero favorito il rialzo dei prezzi ac-

⁷ G. BÖCKH, *Die Staatshaushaltung der Athener*, Berlin 1886 (ed. orig. 1817), p. 104 nt. c. Tesi ripresa da W.K. PRITCHETT, *The Attic Stelai. Part II*, in «Hesperia», XXV, 1956, p. 194; L. GALLO, *I prezzi nelle stele attiche: un'indagine campione*, in «Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques», cur. J. Andreau, P. Briant, R. Descat, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1997, p. 21.

⁸ Su questi calcoli, cfr. KOHNS, *Die staatliche Lenkung*, cit., p. 156-158.

⁹ Cfr. L. MIGÉOTTE, *Le pain quotidien dans les cités hellénistiques. À propos des fonds permanents pour l'approvisionnement en grain*, in «Cahiers du Centre Gustave Glotz», II, 1991, p. 26.

crescendo oltre modo il proprio guadagno finale. Questa ricostruzione spiegherebbe anche per quale motivo l'accusa oscilli tra la violazione della legge sui *phormoi* e l'indebito guadagno ottenuto dai *sitopolai*: si trattava di due facce della stessa medaglia.

Abbreviazioni

GHI I: R. MEIGGS, D. LEWIS, *A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C.*, Revised Edition, Oxford, 1989.

GHI II: M.N. TOD, *A Selection of Greek Historical Inscriptions from 403 to 323 B.C.*, Oxford, 1948.



COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIAL BOARD

Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (Paris),
Silvio Cataldi (Torino), Felice Costabile (Reggio Calabria),
Giovanna Daverio Rocchi (Milano), Luigi Gallo (Napoli),
Edmond Lévy (Strasbourg), Remo Martini (Siena),
Gianfranco Purpura (Palermo), Nicolas Richer (Lyon), Guido Schepens (Louvain),
Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)

DIREZIONE/EDITED BY

Pietro Cobetto Ghiggia (Isernia)
Ferdinando Zuccotti (Torino)

REDAZIONE/EDITORIAL STAFF

Gianluca Cuniberti (Torino)
Carlo Pelloso (Verona)
Marcello Valente (Torino)
Barbara Maduli (Torino)
Federica Pennacchio (Isernia)
Stefania D'Agnelli (Torino)

Rivista di Diritto Ellenico/*Review of Hellenic Law*

V. Mazzini 8 V. Porta Palatina 1 (int. 16)
86170 Isernia (Italia) 10122 Torino (Italia)

e-mail: info@rivistadirittoellenico.it

www.rivistadirittoellenico.it

Prezzi e condizioni di abbonamento/*Annual Subscription* € 35.00
(spese postali escluse) (*except postal charges*)

In copertina e frontespizio: *Athena Areia*
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)

